

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Le prestazioni sportive sono collaborazioni a carattere intellettuale***

di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

La [circolare prot. 1/2016](#) dello scorso 1° dicembre dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, avente ad oggetto il **corretto inquadramento delle prestazioni sportive dilettantistiche**, merita qualche ulteriore considerazione nel tentativo di ricostruire una disciplina civilistica a queste prestazioni che hanno trovato una collocazione legislativa solo sotto il profilo fiscale.

L'inquadramento della fattispecie in esame deve avvenire partendo dalla norma fiscale ([articolo 67, comma 1 Tuir](#)) che colloca i compensi in esame **tra i redditi diversi**: *"se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni .... né in relazione alla qualità di lavoro dipendente"*.

Sul presupposto che non esistono all'interno del nostro codice civile, prestazioni di lavoro che non siano riconducibili alle prestazioni di lavoro subordinato o autonomo, non vi è dubbio che la configurazione in esame **sia una fattispecie riconducibile a quelle indicate** al n. 3, comma 1, [articolo 409 c.p.c.](#) ossia *"..altri rapporti di collaborazione che si concretino in una **prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale** anche se non a carattere subordinato"*.

Nel momento in cui ammettiamo che i compensi sportivi possano essere riconducibili anche a una prestazione di lavoro, non può che derivarne giusto quanto affermato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la **circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007**, ovvero che **devono ritenersi incluse nell'obbligo di comunicazione al centro unico per l'impiego** la *"prestazione sportiva, di cui all'articolo 3 della L. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della L. 289/2002"*. Tesi ribadita con l'[interpello 22/2010](#) dove il Ministero afferma che *"le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'articolo 90 della L. 289/2002 sono comunque tenute **all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego**"*.

Affermata, quindi, l'obbligatorietà della comunicazione al centro per l'impiego (e conseguente **iscrizione nel libro unico del lavoro**) rimane da inquadrare la prestazione sotto altri profili civilistici, ad esempio quello del **recesso**.

Identificata nella figura del tecnico/istruttore quella maggiormente diffusa tra le prestazioni sportive, non appare dubbio che la stessa sia riconducibile alla fattispecie della **prestazione d'opera intellettuale resa nei confronti di società sportiva dilettantistica disciplinata dall'[articolo 2230 cod. civ.](#)** Detta disposizione stabilisce che *"il contratto che ha per oggetto una*

*prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti ...".*

Per quanto ora di nostro interesse si segnala la disposizione di cui all'[articolo 2237 cod. civ.](#) che consente al committente/cliente **il diritto a "recedere dal contratto rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso e l'opera svolta"** (vedi anche, per un allenatore di calcio dilettante, la Corte di Cassazione 17.01.1996 n. 354: " ... *Trattandosi dunque di un contratto di locazione d'opera ex articolo 2237 cod. civ. la società non era tenuta al compenso per l'opera non prestata, indipendentemente dalla causa del recesso*").

L'[articolo 2037 cod. civ.](#) consente al committente di **recedere dal contratto** di prestazione d'opera intellettuale a prescindere dalla presenza di giusti e documentati motivi e, nel caso della loro ricorrenza a prescindere dall'esatta, tempestiva e rituale contestazione. Ciò in considerazione del preponderante rilievo che nel contratto in oggetto è assegnato all'*intuitus fiduciae*.

Se la relazione fiduciaria apprezzabile nel contratto d'opera intellettuale è **prevalente rispetto al termine programmato per il perfezionamento dell'adempimento** del contratto, non vi è alcun motivo per negare la recedibilità da tali contratti quantunque venga apposto un termine.

Nei contratti a esecuzione continuata, nei quali rientrano le prestazioni sportive, il **potere di recesso non ha natura eccezionale** assolvendo alla funzione di *ius poenitendi* qualora sia leso l'elemento fiduciario fondante il rapporto e sia venuto meno l'interesse alla continuazione

Tale amplissima facoltà ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre **nessuna indennità è prevista** (a differenza di quanto prescritto dall'[articolo 2227 cod. civ.](#)) **per il mancato guadagno** (Corte di Cassazione, sentenza 1472/2007).

Il recesso unilaterale del committente appartiene alla disciplina del **contratto di prestazione d'opera intellettuale**, non derogabile, né rinunciabile per *facta concludentia*, né "eliminabile" dalla scena del rapporto contrattuale per supposizioni o presunzioni. Inoltre, il recesso unilaterale non è escluso di per sé neanche dalla previsione di un **termine di durata del rapporto** dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti hanno inteso escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita (vedi [Corte di Cassazione 469/2016](#) in [Cassazione n. 1215/2017](#)).

La previsione del **recesso unilaterale** è l'affermazione della **intangibilità del dato fiduciario** e la sua inerenza al profilo causale del contratto di prestazione d'opera intellettuale. Nel contratto di prestazioni sportive è esaltata l'incidenza del requisito fiduciario afferente allo schema causale, rafforzate quindi le ragioni giustificatrici di conferma quanto agli effetti del recesso ex [articolo 2237 cod. civ.](#)

